



## Istituzione dei Codici Tributo per il versamento dell'IMU tramite modello "F24".

### Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell'ICI.

#### Nuovi codici tributo F24 per il pagamento dell'IMU e dell'ICI

Si comunica che con la Risoluzione, n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate (in allegato), sono stati istituiti i codici necessari per il versamento dell'imposta. La tabella sottostante riporta uno schema dei nuovi codici, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito, per tener conto della riserva statale sul 50% del gettito IMU derivante da immobili diversi dall'abitazione principale ( e relative pertinenze) e dai fabbricati rurali strumentali:

#### **Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E )**

<b>Tipologia immobili</b>	<b>Codice IMU quota Comune</b>	<b>Codice IMU quota Stato</b>
Abitazione principale	<b>3912</b>	...
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>3913</b>	...
Terreni	<b>3914</b>	<b>3915</b>
Aree fabbricabili	<b>3916</b>	<b>3917</b>
Altri fabbricati	<b>3918</b>	<b>3919</b>
INTERESSI DA ACCERTAMENTO	<b>3923</b>	...
SANZIONI DA ACCERTAMENTO	<b>3924</b>	...

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta.

I codici indicati devono essere riportati all'interno del nuovo modello F24, nella "Sezione IMU e altri tributi locali", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

Le indicazioni per la compilazione sono presenti all'interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

La stessa Risoluzione 35/E, provvede anche a ricodificare i codici tributo per il versamento dell'ICI, ferma restando l'indicazione dei relativi pagamenti nella "Sezione IMU e altri tributi locali". I nuovi codici per il pagamento dell'ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:

**Ricodifica codici tributo per versamento ICI  
(annualità 2011 e precedenti)**

<b>Nuovo Codice ICI</b>	<b>Tipologia immobile</b>
da 3901 diventa <b>3940</b>	Abitazione principale
da 3902 diventa <b>3941</b>	Terreni agricoli
da 3903 diventa <b>3942</b>	Aree fabbricabili
da 3904 diventa <b>3943</b>	Altri fabbricati

Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.

Restano invece **invariati i codici tributo per il versamento di interessi e sanzioni relativi all'ICI**, istituiti con risoluzione n.32 del 2 marzo 2004, che corrispondono rispettivamente a **3906 e 3907**.

Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012.

**Modalità di versamento dell'IMU tramite modello F24**

Con due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (note prot. n. 2012/53906 e prot. n.2012/53906 del 12 aprile 2012), allegati alla presente comunicazione, sono state individuate le modalità di versamento dell'IMU, con la previsione dell'utilizzo del modello F24 e sono stati aggiornati i relativi modelli.

L'IMU si può pagare unicamente attraverso il modello F24, almeno finché non sarà istituito un apposito bollettino postale in attuazione della previsione introdotta con il d.l. 16 del 2012 in corso di conversione in legge (modifica al comma 12 dell'art. 13 del d.l. 201 del 2011).

**L'obbligo di utilizzo del nuovo modello cartaceo scatterà il 1° giugno 2013.** Fino al 31 maggio 2013, il modello "F24" oggi in circolazione potrà essere comunque utilizzato. In questo caso, l'indicazione per il pagamento dell'Imu troverà spazio nell'apposita sezione "Ici e altri tributi locali". Naturalmente, nello stesso periodo il contribuente potrà già scegliere di utilizzare il nuovo modello cartaceo.

Il nuovo modello F24 è disponibile, in versione cartacea, presso banche, Poste e agenti della riscossione, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate con il nuovo modello "F24 Accise".

Il citato provvedimento n. 53906 ricorda che i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223 del 2006.

### **Ripartizione e accreditalamento delle somme riscosse**

La struttura di gestione delle riscossioni attraverso il modello F24, istituita presso l'Agencia delle Entrate, accreditala ai Comuni le somme ad essi spettanti, secondo i codici di riferimento indicati dai contribuenti nei modelli F24.

L'Agencia delle Entrate con cadenza settimanale trasmette ai Comuni, esclusivamente con modalit  telematiche, appositi flussi informativi contenenti:

- a) dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti;
- b) estremi delle operazioni di accreditalamento delle quote di gettito spettanti;
- c) dati dei versamenti annullati successivamente alla presentazione del modello F24 su richiesta degli intermediari della riscossione e, laddove previsto, dai contribuenti stessi;
- d) dati delle regolazioni contabili effettuate dalla struttura di gestione per effetto delle operazioni di cui alla lettera c).